

Penale Sent. Sez. 1 Num. 31955 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: VALIANTE PAOLO
Data Udienza: 04/06/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

GALLINA Filippo Antonio Giorgio Maria, nato a Caltanissetta il 13/8/1965

avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 17/12/2025

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;

letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo Esposito, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 27.4.2025, la Quinta Sezione della Corte di cassazione ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Messina del 20.12.2024 di condanna di Filippo Antonio Giorgio Maria Gallina per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale, confermando la condanna per il solo reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto.

Con riguardo alla bancarotta distrattiva, la Quinta Sezione ha osservato che i due veicoli per i quali si contesta la distrazione sono stati ceduti nel 2009 e nel

2012, a fronte di un fallimento dichiarato nel 2017, e che non emergono elementi in grado di dare conto della fraudolenza.

Con riguardo alla bancarotta documentale, articolata nell'imputazione in termini alternativi, la sentenza rescindente ha rilevato che la pronuncia impugnata ha infine affermato che il fatto è consistito nell'omessa consegna della documentazione contabile successiva al 2007, secondo quanto riferito dal curatore, e che l'imputato ha dichiarato, dal canto suo, che le scritture erano state tenute anche dopo il 2007, ma erano andate disperse, alcune a causa di atti vandalici e altre nel corso di una mareggiata che aveva interessato il luogo in cui erano custodite.

La Corte d'appello aveva ritenuto inverosimili queste giustificazioni, ravvisando di conseguenza la condotta di omessa tenuta della contabilità dal 2007 e, quindi, un'ipotesi di bancarotta c.d. generica per la quale ha ritenuto sufficiente il dolo generico.

Se è così, invece, l'elemento soggettivo – ha considerato la Quinta Sezione – è il dolo specifico, che deve essere ricostruito adeguatamente sulla base degli elementi a disposizione e che non può essere desunto dal solo fatto, costituente l'elemento materiale del reato, che lo stato delle scritture sia tale da non poter ricostruire il patrimonio e il movimento degli affari, perché è necessario chiarire le ragioni in base alle quali l'imputato ha avuto coscienza e volontà di realizzare detta oggettiva impossibilità e non invece di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, che integra l'atteggiamento psicologico del meno grave reato di bancarotta semplice di cui all'art. 217 legge fallimentare.

2. In riforma della sentenza annullata, la Corte d'appello di Messina in data 17.12.2025 ha assolto Gallina dalla bancarotta distrattiva e ha riqualificato il reato di bancarotta documentale in quello di cui al reato di cui all'art. 217, comma secondo, l. fallim., rideterminando la pena in dieci mesi di reclusione.

In particolare, la Corte d'appello ha evidenziato che le risultanze probatorie non consentono di affermare la sussistenza del dolo specifico in capo a Gallina, ovvero che la sua condotta sia stata finalisticamente orientata dal recare danno ai creditori.

I giudici d'appello hanno giudicato condivisibili le deduzioni del primo giudice, il quale aveva ritenuto che Gallina in realtà non avesse mai tenuto la contabilità dal 2007 e che non fosse credibile la sua giustificazione secondo cui la contabilità era andata distrutta per eventi atmosferici o per atti illeciti di terzi.

Tuttavia, la Corte territoriale ha ritenuto che nel caso di specie non esistesse prova che tale omissione era il frutto della specifica volontà di procurarsi un ingiusto profitto o di arrecare pregiudizio ai creditori, non avendo l'accusa

articolato alcun tipo di deduzione a questo fine e non potendo la prova del necessario elemento psicologico del reato ex art. 216 l. fallim. essere affidata alla semplice considerazione che la condotta si è protratta per oltre un decennio, posto che essa potrebbe dipendere da semplice trascuratezza, dovuta all'accertata inattività della società sin dal 2008.

3. Avverso la predetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore di Filippo Antonio Giorgio Maria Gallina, articolando un unico motivo, con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 217, comma secondo, l. fallim.

La sentenza impugnata perviene all'affermazione di responsabilità per la bancarotta semplice documentale attraverso un percorso argomentativo viziato.

Il reato in questione non è un'ipotesi di responsabilità oggettiva derivante dalla mera assenza delle scritture contabili, ma richiede un elemento soggettivo che può consistere nel dolo o almeno nella colpa.

A tal proposito, la difesa ha allegato che la dispersione delle scritture contabili non era ascrivibile a negligenza dell'imputato, ma a una serie di eventi esterni imprevedibili e aveva provato, in particolare, che la sede operativa della società era stata oggetto di gravi eventi meteorici e di atti reiterati di vandalismo. A fronte di tale specifica allegazione, la Corte d'appello ha liquidato la tesi difensiva come inverosimile, incorrendo in un vizio di manifesta illogicità della motivazione, senza confrontarsi con gli elementi documentali prodotti della difesa e senza spiegare la ragione per cui tali eventi non sarebbero idonei a giustificare la perdita della contabilità.

La sentenza non dà conto delle ragioni per cui le denunce dell'imputato sono state ritenute inattendibili o irrilevanti e, in definitiva, finisce per fondare l'affermazione di responsabilità su una inammissibile presunzione di colpa. La condanna deriva automaticamente dalla mera constatazione della mancata consegna dei libri contabili al curatore, trasformando così una fattispecie di reato a colpevolezza provata in una forma di responsabilità da posizione.

4. Con requisitoria scritta trasmessa il 17.5.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso, osservando che la Corte d'appello con motivazione coerente ha escluso la veridicità della tesi difensiva, evidenziando la genericità delle dichiarazioni dell'imputato in ordine all'epoca della presunta mareggiata e del presunto furto, mentre la difesa, dal canto suo, non precisa nel ricorso l'epoca delle vicende dedotte e non allega la documentazione a cui fa riferimento, in violazione del principio di autosufficienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.

1. Va premesso che l'elemento soggettivo della bancarotta semplice ex art. 217, comma secondo, legge fallim. può essere indifferentemente costituito dal dolo o dalla colpa, ravvisabili quando l'agente ometta, con coscienza e volontà o per semplice negligenza, di tenere le scritture contabili (Sez. 5, n. 2900 del 2/10/2018, dep. 2019, Pisano, Rv. 274630 - 01; Sez. 5, n. 48523 del 6/10/2011, Barbieri, Rv. 251709 - 01; Sez. 5, n. 6769 del 18/10/2005, dep. 2006, Dalceggio, Rv. 233997 - 01).

Proprio in virtù del fatto che la bancarotta fraudolenta documentale c.d. specifica richiede invece la coscienza e volontà della omessa tenuta delle scritture con lo scopo di procurarsi un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori, la Corte d'appello ha infine affermato la responsabilità di Gallina in ordine al meno grave reato di bancarotta semplice per non essersi formata la prova della sussistenza del dolo specifico del reato di cui all'art. 216, comma primo, legge fallim., riconducendo la pluriennale condotta omissiva quantomeno a colpevole trascuratezza dell'imputato.

2. Il ricorrente contesta che la sentenza impugnata non abbia preso nella dovuta considerazione la allegazione difensiva della perdita delle scritture contabili a causa di eventi esterni imprevedibili, escludendola sbrigativamente come inverosimile e senza confrontarsi con le produzioni documentali.

In realtà, la censura è smentita dalla lettura della sentenza, nella quale, di contro, si evidenzia la genericità sul punto – non supplita da alcuna documentazione – delle dichiarazioni dell'imputato, il quale non ricordava l'epoca della mareggiata in cui sosteneva fossero andate perse le scritture contabili ed era rimasto estremamente vago quanto ai presunti furti delle scritture stesse: questo vuol dire che Gallina non ha fornito dimostrazione documentale delle proprie affermazioni nel processo di merito (né, del resto, ha fatto allegazioni al ricorso) e che, pertanto, le sue doglianze difettano totalmente di autosufficienza.

La motivazione della sentenza impugnata si basa tutta su questa osservazione, e cioè sul fatto che l'intrinseca inverosimiglianza delle approssimative dichiarazioni dell'imputato sia ulteriormente avvalorata proprio dalla mancanza delle denunce della sottrazione o della dispersione delle scritture.

I giudici di appello danno atto solo che ci sia agli atti una nota dell'Assessorato regionale su un accesso di Gallina nel 2016 nella sede sequestrata dell'Arredostore di Contesse (in cui egli ha dichiarato di avere precedentemente portato la

contabilità della General), da cui risultano danneggiamenti dei locali, ma non anche che l'imputato abbia in quella occasione prelevato o cercato documentazione contabile, né tantomeno che abbia fatto dichiarazioni al riguardo in quella sede.

3. Di conseguenza, la motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità di Gallina per il reato di cui all'art. 217 legge fallim. è del tutto adeguata e si conforma correttamente al principio secondo cui l'amministratore di una società è in ogni caso obbligato ad esercitare un controllo sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili (Sez. 5, n. 12765 del 16/5/1989, Brioglio, Rv. 182124 - 01).

Il reato di bancarotta semplice è un reato di pericolo punibile anche a titolo di colpa e, pertanto, lo svolgimento della carica comporta l'assunzione dei doveri di vigilanza e di controllo di cui all'art. 2932 cod. civ. (v. Sez. 5, n. 31885 del 23/6/2009, Stabile, Rv. 244497 - 01).

Infatti, colui che pretenda di esercitare professionalmente un'attività di impresa di qualsiasi tipo o natura – la quale deve essere svolta secondo le regole più comuni di conduzione economica di una società civile – è tenuto ad un dovere di diligenza in ordine agli aspetti organizzativi di natura sia tecnica che amministrativa (Sez. 5, n. 7928 del 17/6/1983, Gabellini, Rv. 160447 - 01).

Il ricorso, dal canto suo, avversa la ricostruzione della sentenza impugnata essenzialmente sulla base di una lettura alternativa di elementi, che, invece, sono stati valutati in modo incensurabile dalla Corte d'appello.

Le doglianze difensive non vanno oltre la proposta dell'adozione di parametri diversi di apprezzamento dei fatti, così sollecitando un sindacato di merito estraneo al giudizio di legittimità e, peraltro, richiamando circostanze di fatto di cui non è stato consentito al giudice di merito di avere adeguata contezza.

4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto generico e comunque proposto per motivi diversi da quelli consentiti dalla legge, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma, ritenuta equa, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4.6.2026

Il Consigliere estensore
Paolo Valiante

Il Presidente
Filippo Casa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale